

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Sommario

Sezione I: Determinazione e corresponsione

1. [Nozioni generali](#)
2. [Retribuzione utile](#)
3. [Accantonamento annuo](#)
4. [Detrazione del contributo addizionale](#)
5. [Rivalutazione del fondo accantonato](#)
6. [Calcolo del t.f.r. maturato](#)
7. [Anticipazioni del t.f.r.: aventi diritto](#)
8. [\(segue\) Motivi della richiesta](#)
9. [\(segue\) Altri aspetti](#)
10. [T.f.r. in busta paga](#)

Sezione II: Regime fiscale

1. [Regime di tassazione del Decreto Monti](#)
2. [Regime di tassazione generale](#)
3. [Tassazione delle quote maturate dal 1° gennaio 2001 e clausola di salvaguardia](#)
4. [Tassazione delle quote maturate fino al 31 dicembre 2000](#)
5. [Calcolo dell'imposta](#)
6. [Adempimenti del sostituto e riliquidazione dell'imposta](#)
7. [Polizze assicurative](#)
8. [Anticipo d'imposta sul t.f.r.](#)

Per la destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione e per il fondo di tesoreria per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del t.f.r., si rinvia all'argomento [Previdenza complementare](#).

SEZIONE I DETERMINAZIONE E CORRESPONSIONE

1. Nozioni generali

Il trattamento di fine rapporto - che la [L. n. 297/1982](#) ha sostituito, dal 1° giugno 1982, all'indennità di anzianità - è un elemento della retribuzione la cui erogazione è differita al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Ai sensi dell'[art. 2120, comma 1, cod. civ.](#) in ogni caso di cessazione del rapporto, il lavoratore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto.

Il trattamento di fine rapporto si calcola con riferimento ad una quota della retribuzione dovuta per ciascun anno (quota di competenza) da assoggettare a rivalutazione annuale secondo un tasso collegato all'andamento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

In applicazione dell'[art. 5, comma 1, L. n. 297/1982](#), per i lavoratori già in forza al 31 maggio 1982, l'indennità di anzianità che sarebbe spettata a quella data viene calcolata sulla base della normativa allora in vigore e si cumula a tutti gli effetti con il trattamento di fine rapporto.

Il trattamento di fine rapporto è dovuto - ex [art. 4, comma 4, L. n. 297/1982](#) - per tutti i rapporti di lavoro subordinato (ivi compresi i contratti a termine, a tempo parziale, di apprendistato e di formazione lavoro) e matura anche durante il periodo di prova.

2. Retribuzione utile

Nozione legale

L'[art. 2120, comma 2, cod. civ.](#) precisa che la retribuzione annua da prendere in considerazione ai fini del t.f.r. comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con l'esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

I [contratti collettivi](#) di lavoro stipulati sia a livello nazionale che aziendale possono derogare all'indicato criterio posto dal legislatore, anche in senso meno favorevole per il lavoratore, indicando gli elementi della retribuzione da assumere come base di calcolo del t.f.r.

Qualora il contratto collettivo preveda deroghe al principio della onnicomprensività delle somme ai fini del calcolo del t.f.r., il datore di lavoro deve rispettarne le previsioni nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti ([ML interpello n. 43/2008](#)).

Non occasionalità degli emolumenti

Come si è detto, la retribuzione da prendere a base per il computo del trattamento di fine rapporto è costituita da ogni somma corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro "a titolo non occasionale".

La non occasionalità, sulla base della quale si decide l'inclusione o meno di un elemento di retribuzione nel calcolo del t.f.r., è ravvisabile qualora un determinato emolumento:

- dal punto di vista temporale, venga erogato continuativamente, abitualmente, o almeno ricorrentemente;
- dal punto di vista causale, non sia collegato a necessità aziendali contingenti ed episodiche, bensì venga erogato per una ragione strutturalmente connessa all'attività espletata dal lavoratore.

Prestazioni in natura

Nella retribuzione utile per il calcolo del t.f.r. devono essere ricomprese anche le prestazioni in natura, delle quali, pertanto, occorre determinare la valorizzazione economica ([art. 2120, comma 2, cod. civ.](#)).

Salvo diversa previsione della contrattazione collettiva, ai fini della determinazione della retribuzione in natura, occorre fare riferimento al valore normale del bene o servizio e non all'eventuale valore convenzionale stabilito ai fini dell'assoggettamento a prelievo fiscale o contributivo.

Periodi di retribuzione "figurativa"

Ai sensi dell'[art. 2120, comma 3, cod. civ.](#) in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'[articolo 2110](#) (infortunio, malattia, gravidanza e puerperio) del codice civile, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale (sia ordinaria che straordinaria), deve essere computato nella retribuzione utile per il calcolo del t.f.r. l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

La contrattazione collettiva può stabilire deroghe esclusivamente migliorative a favore del lavoratore, prevedendo periodi di sospensione del rapporto di lavoro utili al calcolo del t.f.r. non ipotizzati dalla legge.

3. Accantonamento annuo

In base all'[art. 2120, comma 1, cod. civ.](#), l'importo da accantonare annualmente (quota di competenza) si determina dividendo per 13,5 (divisore fisso) la retribuzione considerata utile dalla legge o dai contratti collettivi. La quota annua del t.f.r. è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

Accantonamento del t.f.r. per gli operai agricoli a tempo determinato

Per gli operai agricoli a tempo determinato la contrattazione collettiva prevede particolari modalità relativamente: alla determinazione dell'ammontare del t.f.r. che è pari ad una percentuale calcolata sul salario contrattuale definito dal contratto provinciale; alla sua corresponsione che è prevista in forma periodica; all'accantonamento presso soggetti terzi (v. per quest'ultimo anche [art. 58, comma 12, L. n. 144/1999](#)).

Esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del t.f.r. per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria

Per gli anni 2020 e 2021, le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019 e 2020, ai sensi dell'[art. 44 del D.L. n. 109/2018](#), previa autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del t.f.r., relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro (oltre al pagamento del contributo di licenziamento ex [art. 2, comma 31, L. n. 92/2012](#)) ([art. 43-bis, D.L. n. 109/2018](#)).

4. Detrazione del contributo addizionale

Per i lavoratori assicurati obbligatoriamente al Fondo pensioni gestito dall'INPS l'[art. 3, comma 16, L. n. 297/1982](#) prescrive che dall'importo dell'accantonamento annuo deve essere detratta, ove dovuta, una somma corrispondente al contributo aggiuntivo dello 0,50% della retribuzione imponibile ai fini contributivi.

La detrazione può essere operata fino a concorrenza dell'ammontare complessivo dell'accantonamento annuo. La precisazione si rende necessaria in quanto, in taluni casi limite che presentano una retribuzione utile per il calcolo del t.f.r. notevolmente ridotta o addirittura assente, l'entità della detrazione può superare l'importo dell'accantonamento.

Qualora il trattamento di fine rapporto sia erogato mediante forme previdenziali, la contribuzione aggiuntiva è detratta dal contributo dovuto per il finanziamento del trattamento stesso, il cui importo spettante al lavoratore è corrispondentemente ridotto.

Considerata la formulazione del precetto legislativo il contributo non è dovuto, tra l'altro, per gli apprendisti e per i giovani assunti con contratto di formazione e lavoro cui la legge ricollegli lo stesso trattamento contributivo degli apprendisti.

5. Rivalutazione del fondo accantonato

In applicazione dell'[art. 2120, commi 4 e 5, cod. civ.](#), l'accantonamento, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Per i rapporti che si risolvono nel corso dell'anno il tasso fisso dell'1,50% viene riproporzionato in ragione dei mesi lavorati (0,125% per ciascun mese).

L'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente.

Se il rapporto di lavoro si risolve entro il giorno 14 viene utilizzato il coefficiente di rivalutazione relativo al mese precedente; se la risoluzione del rapporto interviene invece dopo il giorno 14 dovrà essere utilizzato il tasso di rivalutazione relativo al mese di cessazione.

6. Calcolo del t.f.r. maturato

L'ammontare del t.f.r. maturato al 31 dicembre di ogni anno deve essere contabilizzato a quella data e comunicato al lavoratore.

L'ammontare del t.f.r. maturato è dato:

- dall'importo maturato al 31 dicembre dell'anno precedente;
- dalla rivalutazione di tale importo;
- dalla quota di competenza maturata nell'anno appena concluso.

Negli esempi riportati nella Sezione II viene sviluppato il calcolo del t.f.r. spettante ad un lavoratore in un periodo pluriennale.

Corresponsione

L'[art. 2120, comma 1, cod. civ.](#), dispone che al momento della cessazione del rapporto di lavoro l'importo spettante per trattamento di fine rapporto deve essere erogato al lavoratore (*), tuttavia, il termine di corresponsione del t.f.r. in alcuni casi viene ulteriormente definito dalla [contrattazione collettiva](#).

Per il t.f.r. maturato dal 1° gennaio 2007 che i lavoratori delle aziende del settore privato con almeno 50 addetti hanno scelto di lasciare in azienda e non destinare alla previdenza complementare, competente per l'erogazione del trattamento di fine rapporto e relative anticipazioni è il Fondo di tesoreria INPS. Tuttavia, la liquidazione delle prestazioni viene effettuata integralmente dal datore di lavoro, anche per la quota parte di competenza del Fondo ([D.M. 30 gennaio 2007](#); [INPS circ. n. 70/2007](#); [INPS mess. n. 2057/2012](#)).

L'importo del t.f.r. è costituito:

- a) dalla somma complessivamente maturata al 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) dalla rivalutazione di tale somma sulla base del tasso risultante per il mese di cessazione (ovvero per il mese precedente se la cessazione è avvenuta entro il giorno 14);
- c) dalla quota di competenza maturata dal 1° gennaio al momento della cessazione.

In caso di insolvenza del datore di lavoro il trattamento di fine rapporto è corrisposto, ai sensi dell'[art 2, L. n. 297/1982](#), dal Fondo di garanzia istituito presso l'INPS. Per le modalità di erogazione vedi quanto esposto nella nota illustrativa [Estinzione del rapporto di lavoro](#).

A decorrere dal 1° aprile 2012, le domande di trattamento di fine rapporto e le relative anticipazioni dei dipendenti di aziende esattoriali devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica.

A partire dal 1° maggio 2012, vengono resi disponibili anche ai patronati i servizi telematici relativi alla prestazione "TFR Esattoriali" ([INPS circ. n. 41/2012](#)).

(*) Ai sensi dell'[art. 16, L. n. 74/1987](#), il coniuge del lavoratore nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, purché non passato a nuove nozze e in quanto sia beneficiario di assegno di mantenimento, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto, anche se maturata dopo la sentenza, pari al 40% dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

7. Anticipazioni del t.f.r.: aventi diritto

I lavoratori con anzianità di servizio di almeno 8 anni possono chiedere al datore di lavoro un'anticipazione non superiore al 70% del trattamento cui avrebbero diritto in caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, purché giustificata dalla necessità di effettuare:

- spese sanitarie per interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ([art. 2120, comma 8, lett. a\), cod. civ.](#));
- l'acquisto della prima casa di abitazione per il richiedente e per i figli ([art. 2120, comma 8, lett. b\), cod. civ.](#));
- spese durante i congedi per maternità ([art. 5, D.Lgs. n. 151/2001](#); [art. 7, comma 1, L. n. 53/2000](#));
- spese durante i congedi per la formazione o per la formazione continua ([art. 7, comma 1, L. n. 53/2000](#)).

Le somme anticipate debbono essere utilizzate per la finalità di cui alla richiesta.

Numero massimo delle anticipazioni annue

Il datore di lavoro deve soddisfare ogni anno tali richieste nei limiti del 10% dei dipendenti con almeno 8 anni di anzianità e comunque entro il 4% del totale dei dipendenti. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto (art. 2120, commi 7 e 9, cod. civ.).

Aziende escluse

Non sono tenute all'anticipazione - ex [art. 4, comma 3, L. n. 297/1982](#) - le aziende dichiarate in crisi ai sensi della L. 12 agosto 1977, n. 675.

8. (segue) Motivi della richiesta

Spese sanitarie

La richiesta di anticipazione per le spese sanitarie deve essere giustificata dalla contemporaneità e dalla necessità della somma occorrente. A tal fine, la domanda deve essere corredata da una attestazione rilasciata dalla ASL in cui si certifichi l'esistenza della malattia, la necessità della conseguente terapia o intervento e l'entità della spesa.

Prima casa di abitazione

Per quanto concerne la nozione di "acquisto" la [Corte costituzionale, con sentenza 5 aprile 1991, n. 142](#), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2120, comma 8, lettera b), cod. civ. nella parte in cui non prevede il diritto all'anticipazione del t.f.r. in caso di acquisto "non definitivo" della prima casa.

Per effetto di tale pronuncia si deve ormai ritenere che sussiste il diritto all'anticipazione anche in caso di acquisto "in itinere" come, ad esempio, la partecipazione a cooperativa edilizia, la stipulazione di un contratto preliminare di compravendita, l'inizio di costruzione di immobile sul proprio terreno.

Per effetto della sentenza della Corte costituzionale 5 aprile 1991, n. 142, il diritto all'anticipazione sorge anche se documentato con mezzi diversi dall'atto notarile.

In particolare, può essere ritenuta sufficiente la prova della stipulazione di un contratto preliminare di vendita, della partecipazione a cooperativa edilizia, della costruzione dell'immobile sul proprio terreno, ecc.

Resta inteso che le valutazioni sulla serietà, effettività ed idoneità dell'operazione negoziale così documentata, è demandata al prudente apprezzamento del giudice del merito.

Congedi per maternità e per formazione

Oltre che nelle ipotesi di cui all'[art. 2120, comma 8, cod. civ.](#), il trattamento di fine rapporto può essere anticipato, ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per astensione dal lavoro per maternità e paternità di cui all'[art. 32, del D.Lgs. n. 151/2001](#), nonché per i congedi per la formazione ([art. 5, L. n. 53/2000](#)) e per la formazione continua ([art. 6, L. n. 53/2000](#)). L'anticipazione è corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo. Al trattamento di fine rapporto sono equiparate, ai fini della domanda di anticipazione, le indennità equipollenti comunque denominate, spettanti a lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati.

Il Ministero del lavoro ha chiarito che a tali fattispecie si applicano i principi generali relativi alle altre forme di anticipazioni del t.f.r. con alcune specificazioni.

In particolare, per quanto riguarda l'anzianità di servizio, il termine di 8 anni deve essere coordinato con quello di 5 anni previsto per la richiesta del congedo per la formazione: qualora il lavoratore abbia maturato detto periodo di servizio per ciò stesso può chiedere il congedo ex art. 5, mentre solo al compimento dell'ottavo anno di servizio matura il diritto alla relativa anticipazione.

Gli unici oneri a carico del lavoratore sembrano quelli di indicare all'atto della richiesta scritta la data di inizio del congedo in ordine al quale la legge riconosce il diritto di richiedere l'anticipo del t.f.r., e di presentare al datore di lavoro tale richiesta nei termini di legge, onde consentire l'anticipazione unitamente all'ultima retribuzione prima dell'inizio del congedo.

Infine, a parere del Ministero, la richiesta economica deve essere commisurata alla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, salva la facoltà di richiedere un'anticipazione di entità superiore (sempre nel limite del 70% previsto dall'art. 2120 cod. civ.) fornendo la relativa documentazione probatoria ([ML circ. 29 novembre 2000, n. 85](#)).

9. (segue) Altri aspetti

Effetti dell'anticipazione

Ai sensi dell'[art. 2120, comma 9, cod. civ.](#), l'anticipazione viene detratta dal trattamento di fine rapporto a tutti gli effetti. Il relativo importo non è pertanto soggetto a rivalutazione.

Nell'ipotesi di cui all'[art. 2122 del codice civile](#) (decesso del lavoratore) l'anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima (art. 2120, comma 10, cod. civ.).

Condizioni di miglior favore

L'art. 2120 cod. civ., al comma 11, prevede esplicitamente la possibilità di pattuire condizioni di miglior favore sia tramite contratti collettivi, stipulati a livello nazionale o aziendale, sia attraverso accordi individuali.

Criteri di priorità

La legge non dispone nulla circa i criteri che devono essere seguiti per soddisfare le domande dei lavoratori.

I [contratti collettivi](#) (non gli accordi individuali) possono stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione (art. 2120, comma 11, cod. civ.).

10. T.f.r. in busta paga

La Legge di stabilità 2015 introduce all'[art. 1 della legge n. 296/2006 il comma 756-bis](#) che prevede, in via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi i domestici e gli agricoli) che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro, di richiedere allo stesso datore, di percepire la quota maturanda del t.f.r. (di cui all'[art. 2120 cod. civ.](#)), compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, tramite liquidazione diretta mensile come parte integrativa della retribuzione.

Il [D.P.C.M. 20 febbraio 2015, n. 29](#), in vigore dal 3 aprile 2015, ha disciplinato le modalità di attuazione per la liquidazione in busta paga del t.f.r. maturando (c.d. Qu.I.R.) e ha fornito il modello di istanza da utilizzare.

I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda di t.f.r. possono accedere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti istituito presso l'INPS e da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito automaticamente dal privilegio di cui all'[art. 2751-bis, numero 1, del cod. civ. \(art. 1, comma 30, L. n. 190/2014](#), come modificato dall'[art. 7, D.L. n. 65/2015](#)).

Al fine di accedere ai finanziamenti, i datori di lavoro devono tempestivamente richiedere all'INPS, attraverso l'utilizzo delle procedure telematiche messe a disposizione dall'Istituto (v. [INPS circ. n. 82/2015](#)), apposita certificazione del t.f.r. maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore e presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all'apposito accordo-quadro stipulato tra i Ministri del lavoro, dell'economia e l'ABI ([Accordo-quadro 20 marzo 2015](#)). Ai suddetti finanziamenti non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto ([art. 1, cc. 30-32, L. n. 190/2014](#)).

Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e non optino per lo schema di accesso al credito si applicano, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione, le misure compensative di carattere fiscale e contributivo previste dall'art. 10 del D.Lgs. n. 252/2005 per le imprese che versano il t.f.r. a forme di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria istituito presso l'INPS ([art. 1, c. 28, L. n. 190/2014](#)).

Ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti, i quali optino per lo schema di accesso al credito, si applicano solo le disposizioni di cui all'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 252/2005. I medesimi datori di lavoro versano un contributo mensile al Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti istituito presso l'INPS pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda liquidata come parte integrativa della retribuzione ([art. 1, c. 29, L. n. 190/2014](#); [INPS circ. n. 82/2015](#)).

Soggetti destinatari

Possono presentare istanza per la liquidazione mensile della Qu.I.R. i lavoratori dipendenti del settore privato, in possesso di un'anzianità di servizio pari ad almeno 6 mesi ([art. 3, D.P.C.M. 20 febbraio 2015, n. 29](#)).

Restano comunque esclusi da questa possibilità:

- a) i lavoratori domestici;
- b) i lavoratori agricoli;
- c) i lavoratori per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede la corresponsione periodica del t.f.r. ovvero l'accantonamento del t.f.r. medesimo presso soggetti terzi;
- d) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
- e) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel Registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti;

f) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento;

g) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell'integrazione straordinaria, limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza all'unità produttiva interessata dai predetti interventi;

h) i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti.

Sono, altresì, esclusi dalla possibilità di richiedere l'erogazione mensile della Qu.I.R. i lavoratori dipendenti che hanno utilizzato il proprio t.f.r. come garanzia di contratti di finanziamento stipulati. La preclusione di accesso alla Qu.I.R. opera fino alla notifica, da parte del mutuante, dell'estinzione del credito oggetto del contratto di finanziamento.

L'opzione può essere esercitata, invece, in caso di conferimento del t.f.r. maturando alle forme pensionistiche complementari ([INPS circ. n. 82/2015](#)).

Misura della Qu.I.R.

La Qu.I.R. è pari alla misura integrale della quota maturanda del t.f.r., al netto dell'addizionale I.v.s. pari allo 0,50%, ove dovuta.

La Qu.I.R. è assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali. Per l'applicazione della tassazione separata, la Qu.I.R. non è considerata ai fini della determinazione della aliquota di imposta per la tassazione del t.f.r..

Ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'[art. 13, comma 1-bis, del TUIR](#) (bonus 80 euro), non si tiene conto della Qu.I.R. ([art. 4, D.P.C.M. 20 febbraio 2015, n. 29](#)).

Procedura

I lavoratori per richiedere la liquidazione mensile della Qu.I.R. devono presentare al datore di lavoro apposita istanza di accesso compilata e sottoscritta, predisposta secondo il modello allegato al [D.P.C.M. n. 29/2015](#).

Accertato, dal datore di lavoro, il possesso dei requisiti prescritti, la manifestazione di volontà esercitata dal lavoratore è efficace e l'erogazione della Qu.I.R. è operativa dal mese successivo a quello di formalizzazione della istanza sino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 ovvero, a quello in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro, ove antecedente. Nel corso di tale periodo, la manifestazione di volontà esercitata è irrevocabile ([art. 5, D.P.C.M. 20 febbraio 2015, n. 29](#)).

La liquidazione della Qu.I.R. è effettuata sulla base delle modalità in uso ai fini dell'erogazione della retribuzione corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro:

- a partire dalla busta paga del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza, per i dipendenti da datori di lavoro che non ricorrono al finanziamento assistito da garanzia. A titolo di esempio, per i lavoratori che presentino l'istanza il 24 aprile 2015, l'erogazione della Qu.I.R. avverrà mensilmente a partire dalle competenze di maggio 2015 (Qu.I.R. maturata nel mese di maggio 2015) sino a quelle di giugno 2018 (Qu.I.R. maturata nel mese di giugno 2018), in costanza di rapporto di lavoro;

- a partire dalla busta paga del quarto mese successivo a quello di presentazione dell'istanza, per i dipendenti da datori di lavoro che ricorrono al finanziamento assistito da garanzia. A titolo di esempio, per i lavoratori che presentino l'istanza il 24 aprile 2015, l'erogazione della Qu.I.R. avverrà mensilmente a partire dalle competenze di agosto 2015 (Qu.I.R. maturata nel mese di maggio 2015) sino a quelle di settembre 2018 (Qu.I.R. maturata nel mese di giugno 2018), in costanza di rapporto di lavoro.

Per i lavoratori per i quali si procede alla liquidazione mensile della Qu.I.R., non operano gli obblighi di versamento del t.f.r. alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di tesoreria INPS.

I datori di lavoro che, allo scopo di acquisire la provvista finanziaria necessaria per operare la liquidazione della Qu.I.R., accedono al finanziamento assistito dall'apposito Fondo di garanzia istituito presso l'INPS, effettuano le operazioni di liquidazione mensile della Qu.I.R. a partire dal 3° mese successivo a quello di efficacia dell'istanza.

Non essendo stato adottato dal legislatore alcun provvedimento di proroga o reiterazione delle disposizioni normative in materia di erogazione della Qu.I.R., a decorrere dal periodo di paga luglio 2018 i datori di lavoro non sono più tenuti ad erogare in busta paga la quota maturanda di trattamento di fine rapporto per i dipendenti che ne abbiano fatto richiesta.

Pertanto, i datori di lavoro interessati, dalle denunce di competenza luglio 2018, non saranno più tenuti all'assolvimento degli obblighi informativi e contributivi di cui alla circolare n. 82/2015.

Tuttavia, i datori di lavoro che abbiano avuto accesso al finanziamento della Qu.I.R. dovranno continuare a valorizzare l'elemento «QUIRFinLiquidata» - che contiene le informazioni riferite alla Qu.I.R. liquidata in busta paga attraverso il ricorso al finanziamento assistito da garanzia - fino alla liquidazione in busta paga della quota di TFR maturata nel periodo di paga giugno 2018, ossia fino alle denunce Uniemens di competenza settembre 2018.

Venuto meno l'obbligo di erogazione della quota di trattamento di fine rapporto in busta paga, dalle denunce di competenza luglio 2018, i datori di lavoro interessati - in funzione degli obblighi di legge in materia di TFR e delle scelte operate dai lavoratori in ordine alla sua destinazione - dovranno procedere al ripristino dell'assetto previgente all'entrata in vigore dell'art. 1, c. 26 e ss., L. n. 190/2014, adeguando i relativi obblighi informativi e finanziari:

- a) accantonamento in azienda;
- b) versamento al Fondo di tesoreria;
- c) versamento alla forma pensionistica complementare di destinazione ([INPS mess. n. 2791/2018](#)).

Rimborso del finanziamento e cause di interruzione anticipata

Il rimborso del finanziamento assistito da garanzia è fissato al 30 ottobre 2018 ([art. 7, D.P.C.M. 20 febbraio 2015, n. 29](#)).

Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuti durante la vigenza del finanziamento assistito da garanzia, il datore di lavoro mutuatario è tenuto al rimborso del finanziamento assistito da garanzia già fruito, entro la fine del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro, relativamente all'importo oggetto della liquidazione mensile della Qu.I.R., comprensivo degli oneri a servizio del prestito.

Nel caso sia accertato che il finanziamento sia stato utilizzato per finalità diverse dalla liquidazione mensile della Qu.I.R, fatta salva la configurazione di fattispecie penalmente rilevanti a carico del datore di lavoro, l'erogazione del finanziamento è interrotta e il datore di lavoro è tenuto al rimborso immediato del finanziamento già fruito e degli interessi.

L'erogazione del finanziamento assistito da garanzia è interrotta al verificarsi di una delle condizioni previste dall'[art. 3, comma 1, lettere e\), f\), g\) ed h\) del D.P.C.M. n. 29/2015](#) dal periodo di paga successivo a quello di insorgenza delle predette condizioni e per l'intero periodo di sussistenza delle medesime ovvero, per le condizioni di cui infra, a partire dalle decorrenze ivi previste.

L'interruzione dell'erogazione del finanziamento assistito da garanzia ha luogo al verificarsi dei seguenti eventi:

- a) avvio della procedura di fallimento del datore di lavoro, a far data dalla iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel Registro delle imprese;
- b) avvio della procedura di concordato preventivo, a far data dall'iscrizione del decreto di ammissione alla procedura nel Registro delle imprese;
- c) avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, a far data dalla pubblicazione del provvedimento dell'Autorità competente nella Gazzetta Ufficiale;
- d) avvio della procedura di amministrazione straordinaria, a far data dall'iscrizione nel Registro delle imprese della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.

SEZIONE II REGIME FISCALE

1. Regime di tassazione del Decreto Monti

L'[art. 24, comma 31, D.L. n. 201/2011](#) (cd. decreto Monti), prevede l'applicazione della tassazione ordinaria, in luogo della tassazione separata di cui all'[art. 17, D.P.R. n. 917/1986](#), alla quota delle indennità e dei compensi legati alla cessazione di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 1, lett. a) e c) dell'articolo TUIR citato, erogati in denaro o in natura, che eccede l'importo di un milione di euro, relativamente alle indennità e ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Con tale disposizione il legislatore non modifica le regole che individuano i redditi da assoggettare a tassazione separata previste all'art. 17 TUIR, né i criteri di determinazione dell'imposta più oltre indicati, ma si limita ad escludere l'applicazione del regime di tassazione

separata alle tipologie di redditi di cui alle lett. a) e c) del comma 1 dell'art. 17 TUIR, per la parte eccedente l'importo di 1 milione di euro.

La disposizione di cui all'art. 24, comma 31 D.L. n. 201/2011, interessa tutti i soggetti passivi IRPEF residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che hanno maturato il diritto a percepire le indennità e i compensi a decorrere dal 1° gennaio 2011, mentre non coinvolge gli eredi o aventi diritto del lavoratore dipendente o del collaboratore deceduto, nei cui confronti le indennità o i compensi percepiti, sia iure proprio che iure successionis, devono essere assoggettate a tassazione separata per il loro intero ammontare, a nulla rilevando il superamento del limite di euro 1.000.000.

Inoltre, la disposizione si applica in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali, pertanto, anche nei confronti di questi ultimi, la tassazione ordinaria si applica solo ai compensi e alle indennità in denaro e in natura, comprese eventuali "stock options", che eccedono l'importo di euro 1.000.000 ([Ag. Entrate circ. n. 3/E/2012](#)).

Rientrano nel campo di applicazione dell'[art. 24, comma 31, D.L. n. 201/2011](#), tutte le indennità indicate nelle lett. a) e c) dell'[art. 17, comma 1, TUIR](#); pertanto, poiché possono concorrere alla formazione dell'importo complessivo eccedente euro 1.000.000 redditi per i quali, a seconda della tipologia e dell'anno di maturazione, sono previste diverse modalità di calcolo della tassazione separata, è importante individuare quali siano i redditi che concorrono prioritariamente alla formazione del reddito complessivo di cui all'[art. 8 TUIR](#) e quali siano quelli che rimangono assoggettati a tassazione separata.

In particolare, l'Agenzia delle Entrate ritiene che debbano confluire nel reddito complessivo prioritariamente i seguenti redditi così ordinati, in base anche alle modifiche apportate alla tassazione separata dal [D.Lgs. n. 47/2000](#) a partire dal 2001:

- altre indennità e somme, comprese quelle non commisurate alla durata del rapporto di lavoro, a partire da quelle maturate più di recente;
- t.f.r. e indennità equipollenti, a partire da quelle maturate più di recente.

Inoltre, l'Agenzia chiarisce che la verifica del superamento dell'importo di euro 1.000.000, va effettuata considerando le indennità erogate al lordo delle riduzioni e deduzioni previste dalle disposizioni in tema di tassazione separata, e che nell'effettuare tale verifica bisogna considerare anche eventuali pregresse anticipazioni e acconti relativi a t.f.r. il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011 ([Ag. Entrate circ. n. 3/E/2012](#)).

Calcolo dell'imposta

Con la [circolare 28 febbraio 2012, n. 3/E/2012](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni criteri per il coordinamento dell'[art. 24, comma 31, D.L. n. 201/2011](#), con le disposizioni relative alla tassazione ordinaria e separata, specificando che la valenza esclusivamente fiscale di tale disposizione, non determina un mutamento della natura delle indennità erogate; pertanto, il t.f.r. e le altre indennità relative alla cessazione del rapporto di lavoro, conservano la loro natura ancorché gli importi eccedenti il limite di euro 1.000.000 siano esclusi dalla tassazione separata e concorrano alla formazione del reddito complessivo.

In particolare, le riduzioni e gli abbattimenti forfetari previsti dall'[articolo 19 del TUIR](#) sono da ripartirsi proporzionalmente tra la quota delle indennità da assoggettare a tassazione separata e quella da assoggettare a tassazione ordinaria; in particolare, l'imponibile che concorre alla formazione del reddito complessivo quale reddito di lavoro dipendente è determinato:

- per il t.f.r., al netto delle rivalutazioni già assoggettate annualmente all'imposta sostitutiva e dell'abbattimento forfetario di euro 309,87 (per gli importi maturati fino al 2000), proporzionalmente riferibili alle rispettive parti del t.f.r. da assoggettare a tassazione ordinaria;
- per le indennità equipollenti, al netto della riduzione percentuale e dell'abbattimento forfetario di euro 309,87 per tutti gli anni di anzianità lavorativa, proporzionalmente riferibili alla parte da assoggettare a tassazione ordinaria.

Ad esempio, in ipotesi di erogazione di un t.f.r. pari a euro 1.600.000, di cui euro 1.000.000 maturati a partire dal 2001 (importo comprensivo di euro 100.000 a titolo di rivalutazioni già al netto della relativa imposta sostitutiva), l'importo da assoggettare a tassazione ordinaria è pari a euro 600.000, da considerare riferibile all'importo maturato dal 2001.

L'importo delle rivalutazioni già assoggettate a imposta sostitutiva (euro 100.000) riferibili proporzionalmente all'importo del t.f.r. maturato dal 2001 da assoggettare a tassazione ordinaria (X) è dato dalla seguente proporzione:

$$X = (\text{€ } 600.000 / \text{€ } 1.000.000) \times \text{€ } 100.000;$$

$$X = € 60.000.$$

Il t.f.r. imponibile che concorre alla formazione del reddito complessivo quale reddito di lavoro dipendente è pari a euro 540.000, dato dall'importo di euro 600.000 al netto delle rivalutazioni già assoggettate a imposta sostitutiva per euro 60.000.

Con riferimento all'imponibile da assoggettare a tassazione separata, l'Agenzia specifica che è determinato:

- per il t.f.r., al netto delle rivalutazioni già assoggettate annualmente all'imposta sostitutiva e dell'abbattimento forfetario di euro 309,87 (per gli importi maturati fino al 2000), proporzionalmente riferibili alle rispettive parti del t.f.r. da assoggettare a tassazione separata;

- per le indennità equipollenti, al netto della riduzione percentuale e dell'abbattimento forfetario di euro 309,87 per tutti gli anni di anzianità lavorativa, proporzionalmente riferibili alla parte da assoggettare a tassazione separata.

Si consideri, ad esempio, il caso di un dipendente che all'atto della cessazione del rapporto di lavoro durato 15 anni (n) percepisce euro 1.500.000 a titolo di t.f.r., di cui euro 500.000 maturato fino al 2000 (t.f.r. 1) in 4 anni di lavoro e euro 1.000.000 maturato dal 2001 (t.f.r. 2) comprensivo di euro 100.000 di rivalutazioni già assoggettate a imposta sostitutiva (R).

$$\text{Reddito di riferimento (RR)} = (\text{t.f.r. 1} + \text{t.f.r. 2} - R) / n \times 12$$

$$\text{Aliquota (a)} = \text{imposta su RR} / \text{RR} \times 100$$

In tale esempio è assoggettato a tassazione ordinaria l'importo di euro 500.000, pari al 50% dell'importo maturato dal 2001, mentre il rimanente importo del t.f.r. di euro 1.000.000 è assoggettato a tassazione separata. Le rivalutazioni assoggettate a imposta sostitutiva sono per euro 50.000, pari al 50%, portate a riduzione dell'importo maturato dal 2001 (t.f.r. 2) da assoggettare a tassazione separata, il cui imponibile è quindi pari a euro 450.000.

Imponibile tassazione separata = (t.f.r. 1 - riduzioni) + (t.f.r. 2 - t.f.r. a tassazione ordinaria - R proporzionalmente riferibili a t.f.r. 2)

$$\text{Imposta} = \text{Imponibile tassazione separata} \times (a)$$

Adempimenti del sostituto d'imposta

In base all'[art. 23, comma 2, lett. d\), D.P.R. n. 600/1973](#), i sostituti d'imposta operano la ritenuta sulla parte imponibile del t.f.r., delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'[art. 17, comma 1, lett. a\), del TUIR](#), con i criteri indicati nell'[art. 19 dello stesso TUIR](#).

Nell'operare tali ritenute i sostituti d'imposta devono tener conto che in base all'[art. 24, comma 31, D.L. n. 201/2011](#), l'importo eccedente euro 1.000.000 concorre alla formazione del reddito complessivo.

Pertanto, i sostituti d'imposta devono effettuare i calcoli relativi all'importo dell'indennità di fine rapporto che concorre alla formazione del reddito complessivo e contestualmente procedere alla determinazione dell'imponibile e dell'aliquota di tassazione separata dell'indennità principale da assoggettare a tassazione separata secondo le indicazioni date, ricordando che le modalità di tassazione delle indennità di fine rapporto di importo eccedente euro 1.000.000 trovano applicazione anche qualora il superamento del predetto importo si verifichi per effetto di erogazioni non contestuali nel corso del medesimo periodo d'imposta o di erogazioni effettuate in diversi periodi d'imposta.

In presenza di indennità principale (t.f.r. e indennità equipollenti) e di altre indennità e somme corrisposte nel medesimo periodo d'imposta da soggetti diversi, il soggetto che eroga l'indennità principale è tenuto, su richiesta del datore di lavoro erogatore dell'altra indennità e somma, a fornire a quest'ultimo indicazioni in ordine all'importo complessivo dell'indennità principale erogata e all'aliquota di tassazione dell'indennità assoggettata al regime della tassazione separata. Detti elementi sono, infatti, necessari per determinare la corretta tassazione separata dell'altra indennità e somma.

Inoltre, poiché il comma 31 dell'articolo 24 del D.L. n. 201/2011 prevede espressamente che le disposizioni in esso contenute si applicano con riferimento alle indennità e ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011, i sostituti d'imposta sono tenuti a rideterminare la tassazione cui sono soggette le indennità e somme in esame in base alle indicazioni date, liquidando distintamente l'imposta dovuta a titolo di tassazione separata,

l'imposta dovuta a titolo di tassazione ordinaria, nonché quella eventualmente dovuta ad altro titolo.

L'esito della nuova liquidazione è comunicato al percettore delle indennità e somme in questione mediante la predisposizione del CUD, ovvero di un nuovo CUD, da rilasciare entro i termini ordinari ([Ag. Entrate circ. n. 3/E/2012](#)).

2. Regime di tassazione generale

Ai sensi dell'[art. 17, D.P.R. n. 917/1986](#) (c.d. Testo unico delle imposte sui redditi), il trattamento di fine rapporto non concorre alla formazione del reddito assoggettabile a tassazione ordinaria con le normali aliquote progressive, ma è sottoposto - assieme alle altre indennità assimilate - a tassazione separata, secondo criteri specifici.

Sono state previste distinte modalità di tassazione per le quote annualmente accantonate del t.f.r. e per le rivalutazioni delle quote stesse, nonché per i relativi acconti e anticipazioni.

Le disposizioni contenute nell'[articolo 19 del TUIR](#) così come modificato si applicano alle quote di trattamento di fine rapporto, comprese le relative anticipazioni, e di altre indennità e somme, maturate a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Per il t.f.r., comprese le relative anticipazioni, e per le altre indennità e somme, maturati fino al 31 dicembre 2000, continua ad applicarsi la previgente disciplina.

Pertanto, per le erogazioni di somme a titolo di t.f.r. e per le altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, il cui diritto alla percezione è sorto entro il 15 gennaio 2001, considerato che non si verifica il presupposto per l'applicazione della nuova disciplina, non maturando ulteriori quote di t.f.r., continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni.

Anche per le altre indennità e somme che non sono erogate in connessione alla cessazione del rapporto, le disposizioni di cui all'art. 19 citato si applicano alle quote delle predette indennità e somme che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2001 ([Agenzia delle Entrate circ. n. 29/2001](#)).

A norma dell'[art. 12, L. 30 aprile 1969, n. 153](#), il trattamento di fine rapporto non è assoggettabile a contribuzione previdenziale.

L'[art. 2, comma 514, della L. n. 244/2007](#), ha previsto una riduzione del prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, il cui diritto alla percezione sorga a partire dal 1° aprile 2008. La stessa norma stabilisce che i criteri per attuare la riduzione del prelievo fiscale dovranno essere fissati da un apposito decreto ministeriale da emanare entro il 31 marzo 2008. La tassazione operata dai sostituti d'imposta prima dell'emanazione di detto decreto si considera effettuata a titolo di acconto.

Con [D.M. 20 marzo 2008](#) sono stati previsti tali criteri. In particolare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche ex [art. 19 del TUIR](#), sul trattamento di fine rapporto e sulle indennità equipollenti di cui all'[art. 17, comma 1, lett. a\), del medesimo TUIR](#), è ridotta di un importo pari a:

- a) 70 euro se il reddito di riferimento non supera 7.500 euro;
- b) 50 euro, aumentato del prodotto fra 20 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e 20.500 euro, se l'ammontare del reddito di riferimento è superiore a 7.500 euro ma non a 28.000 euro;
- c) 50 euro, se il reddito di riferimento è superiore a 28.000 euro ma non a 30.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 30.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e l'importo di 2.000 euro.

Per reddito di riferimento si intende il reddito teorico medio determinato, sulla base della durata complessiva del rapporto di lavoro, ai sensi del citato art. 19 del TUIR, ai fini dell'individuazione dell'aliquota di tassazione del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti.

La detrazione in argomento riduce l'imposta dovuta sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), del TUIR, eventualmente erogate, nella sola ipotesi di integrale destinazione del trattamento di fine rapporto alle forme di previdenza complementare di cui al [D.Lgs. n. 252/2005](#) ed è riconosciuta dai sostituti d'imposta in relazione ad una sola cessazione del rapporto di lavoro nel corso di ciascun periodo d'imposta.

Indennità di fine rapporto

Il [Ministero delle finanze, con circolare 5 febbraio 1986, n. 2](#), ha precisato che ai fini della tassazione separata sono considerate indennità di fine rapporto:

a) il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato e le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata del rapporto di lavoro (*);

b) le indennità e le somme commisurate alla durata del rapporto, corrisposte in occasione della cessazione dei rapporti relativi: - 1. ai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca, che percepiscano salari entro i limiti correnti maggiorati del 20%; - 2. ai sacerdoti; - 3. ai membri del Parlamento nazionale ed europeo; - 4. ai soggetti che ricoprono cariche elettive o funzionali presso le regioni, le province ed i comuni; - 5. ai membri della Corte costituzionale;

c) le indennità indicate nelle precedenti lettere a) e b) corrisposte, in caso di morte del lavoratore dipendente in costanza del rapporto di lavoro, al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo;

d) le altre indennità e le somme percepite "una tantum" in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro subordinato;

e) le somme corrisposte, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, a seguito di patto di non concorrenza.

(*) Sono "equipollenti" le indennità spettanti ai pubblici dipendenti e regolate da norme specifiche.

Somme assimilate

Rientrano nella categoria anche:

1. l'indennità di mancato preavviso (v. anche [M.F. riss. n. 8/1289/1976](#); [n. 8/1383/1977](#));
2. le somme corrisposte al lavoratore licenziato o dimissionario a titolo di liberalità per consuetudine o altra ragione, in eccedenza rispetto alla disciplina legale o contrattuale;
3. i premi di prepensionamento;
4. le somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria e di interessi a seguito del ritardato pagamento del t.f.r.;
5. le indennità integrative del t.f.r. corrisposte da fondi, casse o gestioni speciali.

Appartengono alla categoria in esame, e sono quindi soggette a tassazione separata, le indennità di fine rapporto di lavoro dipendente corrisposte a soggetti non residenti in Italia dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti (*).

Il sistema di tassazione separata si applica indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro, e quindi anche alle indennità corrisposte per rapporti di durata inferiore all'anno.

(*) Il fatto di considerare tali indennità prodotte nel territorio dello Stato pone problemi in relazione all'imponibilità del t.f.r. corrisposto a lavoratori dipendenti residenti in Italia ma operanti all'estero.

Infatti, anche se l'interpretazione prevalente ritiene tali somme soggette a tassazione, non priva di valore risulta l'opinione di coloro che sostengono la non imponibilità in virtù del combinato disposto degli [artt. 3](#), comma 3, lett. c) e [23, comma 2, lett. a\) del TUIR](#).

Le indennità in oggetto risulterebbero infatti non imponibili in quanto comprese nell'ambito dei redditi esclusi dalla base imponibile ex art. 3, T.U. delle imposte sui redditi ed esclusi dal novero di quelli ex art. 23 del medesimo T.U. in quanto corrisposti a soggetti residenti.

Importi soggetti a tassazione ordinaria

Sono invece assoggettati a tassazione ordinaria, ad esempio:

- i ratei di premi aziendali o di anzianità;
- i ratei di mensilità aggiuntive o di altri compensi della stessa natura corrisposti alla cessazione del rapporto di lavoro;
- i compensi per ferie maturate e non fruite corrisposti in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro;
- le somme che il lavoratore percepisce, nel caso di trasferimento d'azienda, a titolo di rinuncia al vincolo di solidarietà tra cedente e cessionario ex [art. 2112, comma 2, cod. civ.](#), nonché a titolo di transazione novativa, non verificandosi, in tale ipotesi, la cessazione del rapporto di lavoro ([Ag. Entr. ris. n. 135/E/2009](#));
- la quota mensile di t.f.r. liquidata come parte integrativa della retribuzione ai sensi dell'[art. 1, comma 756-bis, L. n. 296/2006](#) introdotto dall'[art. 1, comma 26, L. n. 190/2014](#).

3. Tassazione delle quote maturate dal 1° gennaio 2001 e clausola di salvaguardia

Clausola di salvaguardia

La legge finanziaria 2007 ha modificato il sistema di determinazione dell'IRPEF, prevedendo nuove aliquote e scaglioni di reddito. Tuttavia, con riferimento al trattamento di fine

rapporto, ha previsto una clausola di salvaguardia diretta ad assicurare che il nuovo sistema non comporti per i contribuenti il pagamento di un'imposta maggiore rispetto a quella che sarebbe stata dovuta sulla base delle aliquote in vigore nel 2006.

In particolare, ai sensi dell'[art. 1, comma 9, della L. n. 296/2006](#) ai fini della tassazione del t.f.r., delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro di cui all'[art. 17, c. 1, lett. a\) del TUIR](#), si applicano se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006 ([Ag. Entrate circ. n. 15/E/2007](#)). L'applicazione della clausola di salvaguardia è stata confermata dall'[art. 2, comma 514, legge finanziaria 2008](#).

Se è il sostituto d'imposta che eroga il t.f.r., ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, è il sostituto stesso che deve effettuare tale verifica ed, in sede di determinazione dell'imposta, utilizzare le aliquote e gli scaglioni di reddito più favorevoli. Successivamente, l'amministrazione finanziaria in sede di controllo e di riliquidazione dell'imposta effettua nuovamente la verifica ed applicherà la tassazione più favorevole per il contribuente.

A) Determinazione della base imponibile

Trattamento di fine rapporto

A norma dell'[art. 19, comma 1, D.P.R. n. 917/1986](#), come modificato dal [D.Lgs. n. 47/2000](#), il trattamento di fine rapporto è imponibile per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva.

Indennità equipollenti

Le indennità equipollenti (pubblico impiego) sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a € 309,87 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale.

Per i periodi di durata inferiore all'anno la riduzione di € 309,87 viene rapportata a mese mentre per i rapporti part-time l'ammontare della suddetta riduzione viene ridotto proporzionalmente.

L'ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza ([art. 19, comma 2-bis D.P.R. n. 917/1986](#)).

Altre indennità e somme

Relativamente alle altre indennità ed alle somme percepite "una tantum" in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro l'[art. 19, comma 2, del testo unico](#) dispone che sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge. Tali indennità e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare complessivo.

B) Determinazione dell'imposta

Trattamento di fine rapporto

Per la determinazione dell'imposta è necessario procedere preliminarmente all'individuazione del "reddito di riferimento". A tal fine occorre dividere l'importo del t.f.r. maturato, al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta, per il numero di anni e frazioni di anno preso a base di commisurazione e moltiplicare il risultato ottenuto per 12 (v. [Ag. Entr. circ. n. 78/E/2001](#)).

Sul valore così ottenuto, vengono applicate le aliquote progressive dell'IRPEF relative all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione. L'imposta così ottenuta, rapportata percentualmente al reddito di riferimento, darà l'aliquota da applicare alla parte capitale del t.f.r.

Gli uffici finanziari liquideranno poi definitivamente l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei 5 anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.

Se in uno o più degli anni considerati non vi è stato reddito imponibile, l'aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi è stato reddito imponibile; se non vi è stato reddito

imponibile in alcuno di tali anni, si applica l'aliquota stabilita dall'[articolo 13 del D.P.R. n. 917/1986](#) per il primo scaglione di reddito ([art. 19, comma 1-bis del D.P.R. n. 917/1986](#)).

L'aliquota media deve essere applicata sia sulla parte imponibile del t.f.r., sia sulle altre indennità assimilate.

Ai sensi dell'[art. 19, comma 3, del testo unico](#), per i dirigenti di azienda e gli altri lavoratori che anteriormente al 1° giugno 1982 avessero avuto diritto ad un accantonamento annuo per indennità di anzianità in misura superiore ad una mensilità di retribuzione, ai soli fini della determinazione dell'aliquota media non si tiene conto dell'importo corrispondente all'eccedenza (e relativa rivalutazione).

Nel caso di decesso del dipendente in costanza del rapporto di lavoro l'imposta, determinata secondo le regole sopra riportate, è dovuta dagli eredi in proporzione all'ammontare da ciascuno percepito ([art. 19, comma 5, D.P.R. n. 917/1986](#)).

Indennità equipollenti

Per quanto riguarda le indennità equipollenti (pubblico impiego), l'aliquota da applicare alla base imponibile individuata secondo i principi predetti è determinata, con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche complementari per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici.

Qualora alla formazione delle indennità concorrano contributi previdenziali a carico dei lavoratori, l'ammontare netto è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale dell'indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, tra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico del lavoratore dipendente e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.

Inoltre continua ad applicarsi la riduzione forfettaria di € 309,87.

Altre indennità e somme

L'aliquota di tassazione è la stessa aliquota determinata ai fini della tassazione del t.f.r..

Dal 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del D.L. n. 223/2006) non è più applicabile la tassazione agevolata per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori di età superiore a 50 anni, se donne, e 55 anni, se uomini. In precedenza, infatti, per tali somme l'art. 19, comma 4-bis, del TUIR prevedeva l'applicazione dell'aliquota prevista per la tassazione del t.f.r. in misura ridotta alla metà ([art. 36, comma 23, D.L. n. 223/2006](#); [Ag. Entr. circ. n. 28/E/2006](#); [ris. n. 112/E/2006](#); [Ag. Entr. circ. n. 10/E/2007](#); [Ag. Entr. ris. n. 138/2007](#) e [n. 208/E/2007](#)). Pertanto, l'età ed il sesso del lavoratore erano ritenuti gli elementi caratterizzanti per beneficiare della riduzione d'imposta. La Corte di Giustizia Europea ha dichiarato l'illegittimità di tale disciplina, in quanto lesiva delle parità fra lavoratori e lavoratrici. L'Agenzia delle Entrate, preso atto di quanto statuito dalla Corte di Giustizia, modifica il precedente orientamento espresso con la risoluzione n. 112/E/2006, stabilendo che nei rapporti non ancora esauriti va applicata anche agli uomini (categoria sfavorita) la disciplina che era prevista per le donne (categoria favorita) ([Ag. Entr. circ. n. 62/E/2008](#)).

Per le altre indennità e somme di cui all'[articolo 17, comma 1, lett. a\), del TUIR](#) corrisposte a titolo definitivo da un soggetto terzo rispetto al datore di lavoro in relazione a cause diverse dalla cessazione del rapporto di lavoro, deve essere applicata l'aliquota determinata con i medesimi criteri previsti per la tassazione del t.f.r. e, cioè, determinando, in primo luogo, il reddito di riferimento, con riguardo al periodo di commisurazione delle indennità e somme, quindi, procedendo al calcolo dell'imposta sul reddito di riferimento e alla determinazione dell'aliquota media da applicare sul reddito imponibile ([Agenzia delle Entrate circ. n. 29/2001](#)).

Anticipazioni e acconti

Analogamente alla precedente disciplina, sulle anticipazioni e sugli acconti di t.f.r. deve essere determinata l'aliquota, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, con gli stessi criteri previsti per il t.f.r..

Ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile tuttavia, occorre calcolare il reddito di riferimento considerando l'importo accantonato, aumentato delle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati, e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva (v. [Ag. Entr. circ. n. 78/E/2001](#)).

Relativamente alla tassazione degli acconti di t.f.r., tenuto conto che gli stessi sono erogati una volta che il diritto alla percezione del t.f.r. è maturato, si rendono applicabili le medesime regole di tassazione previste per il t.f.r. sopra illustrate.

Come già precisato, l'aliquota media deve essere applicata sull'ammontare imponibile dell'anticipazione, determinato escludendo le rivalutazioni già assoggettate all'imposta sostitutiva dell'11 per cento e senza effettuare alcuna deduzione forfetaria.

Si sottolinea, infine, che relativamente all'imposta dovuta sulle anticipazioni non competono detrazioni d'imposta, mentre si scomputano le ritenute già operate su precedenti anticipazioni.

Le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche di cui al [D.Lgs. n. 252/2005](#) non costituiscono "anticipazioni" e, pertanto, non sono imponibili ([art. 19, comma 4, D.P.R. n. 917/1986](#); [Ag. Entr. circ. n. 70/E/2007](#)).

Per quanto riguarda le anticipazioni di altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, la tassazione separata si applica, in sostanza, con le stesse modalità previste per le anticipazioni di t.f.r..

Pertanto, qualora dette anticipazioni siano erogate da un soggetto diverso dal datore di lavoro, quest'ultimo deve comunicare, dietro richiesta del soggetto erogante, l'ammontare del "t.f.r. maturato" (inteso quale importo accantonato alla data di cessazione del rapporto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche, delle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati, e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva) alla data in cui l'anticipazione è richiesta, nonchè l'importo delle rivalutazioni del t.f.r. già assoggettate ad imposta sostitutiva dell'11 per cento, anche se quest'ultima non sia stata ancora effettivamente versata.

Per quanto riguarda, invece, la tassazione delle anticipazioni di altre indennità e somme non connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, la tassazione separata è effettuata con le modalità già esposte con riferimento alle medesime altre indennità e somme.

Infine, per gli acconti delle altre indennità e somme, si precisa che la loro tassazione deve essere effettuata con le medesime modalità previste per le indennità e somme cui esse si riferiscono ([Agenzia delle Entrate circ. n. 29/2001](#)).

C) Detrazioni d'imposta

Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, l'imposta è diminuita di un importo pari a € 61,97 per ciascun anno; per i periodi inferiori ad un anno, tale importo è rapportato a mese ([art. 19, comma 1-ter del D.P.R. n. 917/1986](#)).

Al riguardo, l'Agenzia precisa che si tratta di una detrazione che compete esclusivamente per i t.f.r. liquidati a seguito di cessazione di rapporti di lavoro a tempo determinato di durata effettiva non superiore a due anni: conseguentemente, la detrazione non spetta per i t.f.r. liquidati alla cessazione di rapporti di lavoro che, sorti come contratti a tempo determinato, siano stati trasformati, senza liquidazione del t.f.r. ad esso relativo, in contratti a tempo indeterminato.

Si sottolinea inoltre che non rilevano in alcun modo i periodi di sospensione del rapporto di lavoro per una delle cause previste dall'[articolo 2110 del codice civile](#) ([Agenzia delle Entrate circ. n. 29/2001](#)).

Dall'imposta relativa ai trattamenti di fine rapporto, determinata ai sensi dell'[articolo 19, comma 1, del testo unico](#) delle imposte sui redditi, percepiti a seguito della cessazione di rapporti di lavoro intervenuta nel periodo dal 1° gennaio 2001 e fino alla data di entrata in vigore della disciplina concernente la riforma del trattamento di fine rapporto e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, si poteva detrarre, anche in sede di applicazione delle ritenute di acconto, un importo pari a € 61,97 per ciascuno degli anni compresi nel suddetto periodo. Per i periodi inferiori ad anno, tale importo era rapportato a mese ([art. 11, comma 5, D.Lgs. n. 47/2000](#)).

Qualora il rapporto di lavoro si svolga per un numero di ore inferiore rispetto a quello ordinario disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro (ad esempio un rapporto di lavoro "part-time"), la detrazione deve essere ridotta in proporzione.

A questo proposito l'Agenzia precisa che la detrazione prevista, a regime, per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata effettiva inferiore a due anni, si poteva cumulare con quella prevista in via transitoria dal citato comma 5.

Si sottolinea inoltre, che la detrazione non compete per le somme liquidate a titolo di anticipazione, mentre spetta in relazione a quelle erogate a titolo di acconto ([Agenzia delle Entrate circ. n. 29/2001](#)).

D) Imposta sostitutiva

Ai sensi dell'[art. 1, comma 623 della legge n. 190/2014](#) (legge di stabilità 2015), la rivalutazione del trattamento di fine rapporto, che deve essere effettuata alla fine di ciascun anno a norma dell'[art. 2120 cod. civ.](#), è assoggettata ad imposta sostitutiva nella misura dell'17% (la disposizione si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015; in precedenza, a partire dall'anno 2001 era dell'11%). Tale imposta è imputata a riduzione del fondo t.f.r.

Anche il t.f.r. versato al Fondo di tesoreria dell'INPS deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore e assoggettato all'imposta sostitutiva. L'applicazione e il versamento dell'imposta sostitutiva relativa sia alla rivalutazione della quota di accantonamento maturata presso il datore di lavoro sia alla quota maturata presso il Fondo dovranno essere effettuati dal datore di lavoro, nei termini stabiliti dal comma 4 dell'[art. 11, D.Lgs. n. 47/2000](#) ([Ag. Entrate circ. n. 70/E/2007](#); [INPS mess. n. 5859/2008](#)).

A norma del comma 4 dell'[articolo 11 del D.Lgs. n. 47](#), è dovuto un acconto dell'imposta sostitutiva, calcolato sul 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente, tenendo conto quindi anche delle rivalutazioni relative ai t.f.r. erogati nel corso di detto anno. In alternativa, l'acconto può essere determinato presuntivamente, avendo riguardo al 90 per cento delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l'acconto è dovuto.

L'acconto deve essere versato entro il 16 dicembre di ciascun anno e il saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo, mediante l'utilizzo del modello di pagamento F24 (per i codici tributo per il versamento dell'imposta v. [Agenzia Entrate risoluzione n. 87/E/2001](#); vd. anche per il conguaglio dell'importo imposta [INPS circ. n. 1/2018](#)).

Inoltre, per il versamento dell'imposta sostitutiva, sia in acconto che a saldo, può essere utilizzato il credito d'imposta di cui all'[articolo 3, comma 213, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#).

Al riguardo, l'[Agenzia delle Entrate nella circ. n. 29/2001](#) precisa che tale credito, derivante dal versamento dell'anticipo d'imposta sui t.f.r., può essere utilizzato (in aggiunta alle modalità proprie di utilizzo specificamente previste) fino a compensazione dell'imposta sostitutiva dovuta, mediante l'utilizzo del modello di pagamento F24, senza alcun limite di importo e indipendentemente dalle percentuali di utilizzo previste per il suddetto credito d'imposta. Detto credito, tuttavia, non è utilizzabile ai fini della compensazione di altre imposte o contributi (v. anche [Ag. Entr. circ. n. 78/E/2001](#)).

Se il t.f.r. è corrisposto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta, l'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni maturate complessivamente con riferimento all'intero t.f.r. percepito deve essere liquidata dal percettore del trattamento stesso in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui lo stesso è percepito e deve essere versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte relative alla medesima dichiarazione. Tale disposizione si applica anche nell'ipotesi di percezione di un'anticipazione di t.f.r. ([Agenzia delle Entrate circ. n. 29/2001](#)).

4. Tassazione delle quote maturate fino al 31 dicembre 2000

Per le quote di t.f.r., le relative rivalutazioni e le eventuali anticipazioni, nonchè per le altre indennità e somme maturate fino al 31 dicembre 2000 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 19 D.P.R. n. 917/1986, nel testo vigente anteriormente al 1° gennaio 2001 ([art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 47/2000](#)) (*).

(*) Art. 19 (Testo previgente il D.Lgs. n. 47/2000) *Indennità di fine rapporto.*

1. Il trattamento di fine rapporto e le altre indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 17, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a lire 600 mila per ciascun anno preso a base di commisurazione con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, la somma è proporzionalmente ridotta. L'imposta si applica con l'aliquota, con riferimento all'anno in cui è sorto il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il predetto ammontare netto per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. L'ammontare netto delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, comunque denominate, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.

(Omissis)

A) Determinazione della base imponibile

Diversi sono i criteri di calcolo della base imponibile a seconda che siano state corrisposte somme a titolo di trattamento di fine rapporto e indennità equipollenti oppure che si tratti delle altre indennità e somme percepite "una tantum" in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro.

Trattamento di fine rapporto

Il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti sono imponibili per un ammontare, che si ottiene riducendo il loro ammontare di una somma pari a € 309,87 (€ 258,23 per rapporti cessati entro il 31 dicembre 1997) per ciascun anno preso a base della commisurazione, senza tenere conto dei periodi di anzianità convenzionale.

Ai fini della riduzione di cui sopra, si considerano periodi di anzianità convenzionale (MF circ. n. 2/1986):

a) l'anzianità, contrattualmente convenuta, che rende valido, ai fini del rapporto di lavoro, un periodo di tempo pregresso, genericamente o specificamente considerato (es.: anzianità attribuita quale "premio" di assunzione nel rapporto di lavoro dei dirigenti; anzianità riconosciuta per determinate qualifiche, in funzione della professionalità posseduta; anzianità attribuita quale "premio" di servizio per altre qualifiche rivestite nei rapporti di lavoro precedentemente intrattenuti con la stessa azienda o con aziende del gruppo e anzianità per servizi svolti all'estero);

b) l'anzianità maturata in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro (es.: il caso in cui, malgrado l'effettiva cessazione della prestazione, il periodo di preavviso venga computato agli effetti della determinazione del trattamento di fine rapporto).

Non sono invece considerate convenzionali:

a) l'anzianità derivante per legge o contratto collettivo da uno "status" particolare, rivestito dall'interessato, che normalmente esclude una attività lavorativa corrispondente e che entra nella composizione del trattamento di fine rapporto per la sua particolare rilevanza sociale o funzionale al servizio prestato (es.: anzianità combattentistiche; anzianità per riconoscimento del periodo di studi universitari, semprechè non contemporaneo con il lavoro nell'azienda; anzianità riconosciuta per i periodi trascorsi dall'interessato quale borsista presso l'azienda o quale partecipante a corsi aziendali di preinserimento);

b) l'anzianità che matura, in costanza del rapporto di lavoro, durante l'assenza dal servizio per una causa consentita dalla legge (es.: sospensione del rapporto di lavoro per servizio militare o per gravidanza e puerperio, anche nel caso di astensione facoltativa "post-partum"). Qualora l'assenza dal servizio non comporti maturazione del trattamento di fine rapporto (es.: aspettativa non retribuita per motivi sindacali) nè dell'anzianità ovvero sia riconosciuta ad altri effetti, è invece convenzionale ai fini che qui interessano;

c) l'anzianità, relativa a prestazioni di lavoro, successivamente rese nei confronti di più datori di lavoro per le quali si è avuto il trasferimento del trattamento di fine rapporto dall'uno all'altro datore di lavoro senza alcuna percezione da parte del dipendente interessato in occasione dei relativi passaggi.

Per i periodi di durata inferiore all'anno la riduzione di cui sopra viene rapportata a mesi interi (a questi fini anche le frazioni di mese sono considerate mesi interi).

Per i rapporti part-time l'ammontare della suddetta riduzione viene rapportato all'orario di lavoro previsto dai contratti collettivi di categoria.

Come precisato dal [Ministero delle finanze con circ. n. 2/1986](#), qualora la durata della prestazione a part-time sia soggetta a variazioni in corso d'anno occorre procedere alla determinazione del valore medio annuo (es.: un rapporto part-time con prestazione di durata pari a 16 ore settimanali per 4 mesi, a 20 ore settimanali per i successivi 4 mesi ed a 28 ore settimanali per gli ultimi 4 mesi, equivale ad un rapporto con prestazione media di 21,33 ore settimanali).

E' opportuno precisare che, relativamente alle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico del lavoratore, l'ammontare cui applicare la riduzione viene determinato al netto di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico del lavoratore e l'aliquota del contributo stesso. Il rapporto tra le aliquote viene calcolato con riferimento alle aliquote contributive in vigore alla data in cui è maturato il diritto alla percezione.

Altre indennità e somme

L'[art. 19, comma 2, del testo unico](#) dispone che la base imponibile corrisponde all'importo spettante al lavoratore dipendente. Tale importo è determinato al netto dei contributi eventualmente versati dal lavoratore.

La detrazione dei contributi pagati dal dipendente è ammessa a condizione che l'ammontare dei suddetti contributi non ecceda il 4% dell'importo annuo percepito in dipendenza del rapporto di lavoro, al netto dei contributi obbligatori e che negli statuti dei fondi o delle casse di previdenza tenute ad erogare le indennità non siano previste clausole che consentano periodiche anticipazioni sulle indennità spettanti.

Forme pensionistiche complementari

Infine, va tenuto presente come non costituisce imponibile la quota di accantonamento annuale del t.f.r. destinato a forme pensionistiche complementari di cui al [D.Lgs. n. 124/1993 \(v. art. 13](#), comma 4; cfr. inoltre [M.F. ris. n. 217-E/1997](#)). Dell'importo totale di tale quota si tiene conto, invece, in sede di liquidazione del t.f.r., ai fini della determinazione dell'aliquota di imposta stabilita e l'ammontare della riduzione annuale ivi prevista è diminuito proporzionalmente al rapporto fra quota destinata a forme pensionistiche complementari e la quota di accantonamento.

B) Determinazione dell'imposta

In applicazione dell'[art. 19, comma 1, D.P.R. n. 917/1986](#), e come chiarito dal Ministero delle finanze con circolare n. 2/1986, l'imposta da trattenere al dipendente e versare a titolo di ritenuta d'acconto (*) è determinata:

1. calcolando l'imponibile di riferimento, che corrisponde all'importo ottenuto dividendo l'ammontare del t.f.r. per il numero degli anni e frazione di anno preso a base della commisurazione (**) e moltiplicando poi il risultato per 12 (numero fisso) (***);

2. determinando l'ipotetico ammontare dell'imposta relativa all'imponibile di riferimento, tenendo conto delle aliquote IRPEF in vigore nell'anno in cui è maturato il diritto alla percezione delle indennità di fine rapporto;

3. dividendo l'ipotetico ammontare dell'imposta per l'imponibile di riferimento e moltiplicando per 100 in modo da ottenere l'aliquota media applicabile;

4. applicando alla base imponibile tale aliquota media.

(*) Nelle ipotesi in cui le indennità in oggetto siano corrisposte su fondi la cui gestione è convenzionalmente demandata a soggetti diversi dal datore di lavoro, quest'ultimo è solidalmente responsabile del rispetto degli obblighi di effettuazione della ritenuta d'acconto.

(**) Ivi compresi, secondo il [Ministero delle finanze \(circ. n. 2/1986\)](#), i periodi di anzianità convenzionale (anche se esclusi ai fini del calcolo della detrazione di € 309,87 annui).

(***) Il [Ministero delle finanze, con circ. n. 2/1986](#), ha precisato che, per i rapporti di lavoro di durata inferiore a 12 mesi, la base di commisurazione (durata del rapporto) ai fini del calcolo dell'imponibile di riferimento deve essere sempre considerata pari ad un anno intero.

5. Calcolo dell'imposta

Con la [circolare 20 marzo 2001, n. 29 l'Agenzia delle Entrate](#) ha fornito alcuni criteri per il calcolo dell'imposta sia del t.f.r. che delle anticipazioni dello stesso.

Trattamento di fine rapporto

Ai fini della tassazione del t.f.r. occorre in primo luogo determinare la base imponibile del trattamento stesso tenendo conto che:

1. per il t.f.r. maturato fino al 31 dicembre 2000, la base imponibile è costituita dall'importo del relativo trattamento, ridotto della deduzione spettante fino a tale data, in genere di € 309,87 per ogni anno preso a base di commisurazione;

2. per il t.f.r. maturato dal 1° gennaio 2001, la base imponibile è costituita dall'importo del relativo trattamento, ridotto delle sole rivalutazioni già assoggettate all'imposta sostitutiva dell'11 per cento.

Quindi, occorre determinare l'aliquota da applicare, che è quella corrispondente ad un reddito di riferimento che si ottiene dividendo l'ammontare del "t.f.r. maturato" (inteso, come già precisato, quale importo accantonato alla data di cessazione del rapporto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche, delle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati, e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva), per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione del t.f.r. e moltiplicando il risultato per dodici.

L'imposta afferente il reddito di riferimento deve essere calcolata sulla base degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote IRPEF vigenti nell'anno in cui è maturato il diritto alla percezione del t.f.r..

Tale imposta va divisa per il reddito di riferimento e moltiplicata per 100; l'aliquota media risultante va applicata alla base imponibile del t.f.r., che è quella che si ottiene dalla somma dei precedenti punti 1 e 2.

Per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata effettiva non superiore a 2 anni, spetta una detrazione di € 61,97 annui. Se detti rapporti sono iniziati prima del 2001, la detrazione compete solo per tale anno, mentre per il periodo precedente spetta la deduzione dalla base imponibile prevista dal previgente [articolo 19 del TUIR](#). Va, peraltro, precisato a tale riguardo, che eventuali periodi inferiori a 15 giorni relativi al previgente regime si riportano a nuovo e si computano ai fini dell'attribuzione della nuova detrazione.

Per i rapporti di lavoro cessati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2005, l'imposta così calcolata va, poi, ridotta ulteriormente della detrazione di € 61,97 annui.

Esemplificando, si avrà:

$$RR = t.f.r.1 + (t.f.r.2 - R) / n \times 12$$

$$a = IRR / RR \times 100$$

$$I = a \times B - (\text{detrazione} \times n2)$$

in cui:

t.f.r.1 = t.f.r. maturato fino al 31 dicembre 2000, comprensivo delle relative quote destinate al finanziamento delle forme pensionistiche di cui al [D.Lgs. n. 124/1993](#) e delle relative anticipazioni già erogate;

t.f.r.2 = t.f.r. maturato dal 1° gennaio 2001 fino alla data della cessazione del rapporto di lavoro, comprensivo delle relative quote destinate al finanziamento delle forme pensionistiche di cui al [D.Lgs. n. 124/1993](#) e delle relative anticipazioni già erogate;

t.f.r. = trattamento di fine rapporto complessivo, cioè t.f.r.1 + t.f.r.2

R = rivalutazioni relative al t.f.r.2 assoggettate ad imposta sostitutiva;

RR = reddito di riferimento;

n = numero di anni e frazione di anno preso a base di commisurazione del t.f.r. ;

n2 = numero di anni e frazione di anno preso a base di commisurazione per il t.f.r.2;

IRR = imposta sul reddito di riferimento;

a = aliquota media;

B = base imponibile del t.f.r., calcolata come somma delle basi imponibili relative al t.f.r.1 e al t.f.r.2;

I = imposta sul t.f.r.

Anticipazioni di t.f.r.

Ai fini della tassazione delle anticipazioni, è necessario tener conto che:

1. per le anticipazioni di ammontare non superiore al t.f.r. maturato fino al 31 dicembre 2000 assunto al netto delle quote destinate alle forme di previdenza di cui al [D.Lgs. n. 124/1993](#), la base imponibile è costituita dall'importo dell'anticipazione, ridotto della deduzione spettante per ogni anno o frazione di anno preso a base di commisurazione fino a tale data;

2. per la parte delle anticipazioni eccedente il t.f.r. di cui al punto 1, la base imponibile è costituita dall'importo dell'anticipazione, ridotto delle rivalutazioni già assoggettate all'imposta sostitutiva dell'11 per cento ad esso riferibili.

Sull'intero importo delle anticipazioni l'imposta è determinata con l'aliquota corrispondente ad un reddito di riferimento che si ottiene dividendo l'ammontare del "t.f.r. maturato" fino alla data della richiesta per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione del t.f.r. e moltiplicando il risultato per dodici.

L'imposta afferente il reddito di riferimento deve essere calcolata sulla base degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote IRPEF, vigenti nell'anno in cui sorge il diritto alla percezione. Tale imposta va divisa per il reddito di riferimento e moltiplicata per 100; l'aliquota media risultante va applicata alla base imponibile dell'anticipazione, che è quella che si ottiene dalla somma dei precedenti punti 1 e 2.

Esemplificando, si avrà:

$$RR = t.f.r. - R / n \times 12$$

$$a = IRR / RR \times 100$$

$$I = a \times B$$

in cui:

R = rivalutazioni assoggettate ad imposta sostitutiva;

RR = reddito di riferimento;

t.f.r. = maturato alla data della richiesta;

n = numero di anni e frazione di anno preso a base di commisurazione relativo al t.f.r.;

IRR = imposta sul reddito di riferimento;

a = aliquota media;

B = base imponibile dell'anticipazione;

I = imposta sull'anticipazione.

6. Adempimenti del sostituto e riliquidazione dell'imposta

I sostituti d'imposta sono tenuti a determinare le ritenute da operare sulla parte imponibile del t.f.r. e delle altre indennità e somme, nonché delle relative anticipazioni con i criteri dell'[articolo 19 dello stesso TUIR](#), illustrati nei paragrafi precedenti ([art. 23, comma 2, lettera d\), D.P.R. n. 600/1973](#)).

Il sostituto d'imposta deve, altresì, riconoscere, qualora spettanti, le detrazioni d'imposta previste dall'[articolo 19, comma 1-ter, del TUIR](#).

Le aliquote per scaglioni di reddito che il sostituto d'imposta applica al fine di determinare l'aliquota di tassazione sono quelle vigenti alla data in cui sorge il diritto alla percezione. Conseguentemente, gli uffici finanziari, in sede di riliquidazione delle somme erogate, terranno conto delle eventuali variazioni delle aliquote e degli scaglioni di reddito che dovessero intervenire con effetto per l'anno in cui sorge il diritto alla percezione.

La tassazione del t.f.r. e delle altre indennità e somme maturate a decorrere dal 1° gennaio 2001 ha, comunque, carattere provvisorio, poichè l'imposta relativa sarà successivamente riliquidata da parte degli uffici finanziari sulla base dell'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione. Per tale motivo, sia nelle certificazioni da consegnare agli interessati che nei modelli 770 da presentare agli uffici finanziari, è necessario evidenziare le somme maturate entro il 31 dicembre 2000 separatamente da quelle maturate a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Per quanto riguarda, invece, la tassazione delle anticipazioni di t.f.r., trattandosi di una imposizione provvisoria, soggetta a revisione ad ogni successiva erogazione fino alla corresponsione in via definitiva della indennità di fine rapporto, al fine di semplificare gli adempimenti dei sostituti d'imposta, la tassazione separata potrà essere effettuata, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, mediante l'applicazione dell'aliquota determinata a norma del comma 1 dell'[articolo 19 del TUIR](#), assumendo l'importo di "t.f.r. maturato" al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di richiesta dell'anticipazione, invece che quello "maturato" alla data della richiesta ([Agenzia delle Entrate circ. n. 29/2001](#)).

7. Polizze assicurative

Il frequente ricorso dei datori di lavoro a forme assicurative dei capitali da corrispondere quale indennità di fine rapporto comporta la necessità di esaminare il problema della tassazione di tale operazione (*). Chiarimenti in materia sono stati forniti dal [Ministero delle finanze con le circc. n. 26/1981 e n. 14/1987](#).

Deve preliminarmente essere precisato che diverso è il regime fiscale a seconda che il datore di lavoro sia un'impresa o un lavoratore autonomo.

Nel primo caso infatti l'impresa, che rimane tenuta ad effettuare i necessari accantonamenti di bilancio fiscalmente deducibili, non può dedurre le somme versate alla compagnia di assicurazione, in quanto non si tratta di costi di esercizio.

Di converso il datore di lavoro che sia lavoratore autonomo può dedurre le spese sostenute per polizze assicurative dall'importo da corrispondere ai propri dipendenti come indennità di fine rapporto; in questo caso si tratta infatti di trasformare una spesa a formazione pluriennale e di futuro pagamento in quote annuali da dedurre nel singolo periodo d'imposta.

Condizioni per la deducibilità di tali spese sono:

A. la documentazione e la registrazione dell'avvenuto pagamento dei premi nelle scritture contabili degli esercenti arti e professioni;

B. il versamento diretto del capitale assicurato ai dipendenti, senza possibilità di restituzione al lavoratore autonomo;

C. l'annotazione, in un prospetto analitico da allegare alla dichiarazione dei redditi, delle quote annualmente deducibili.

Bisogna poi precisare che, anche in caso dell'utilizzo di imprese assicurative per la corresponsione delle indennità di fine rapporto, il datore di lavoro, sia che si tratti di impresa che di lavoratore autonomo, mantiene la qualifica di sostituto d'imposta ed è quindi tenuto a versare la ritenuta d'acconto sulle somme corrisposte al lavoratore dalla compagnia di assicurazione.

Questo obbligo comporta la necessità:

1. che il datore di lavoro comunichi alla compagnia di assicurazione l'ammontare della ritenuta;

2. che la compagnia storni dalle somme da corrispondere al dipendente l'ammontare indicato dal datore di lavoro al fine di consentire a quest'ultimo di effettuare il versamento, le certificazioni e la dichiarazione del sostituto d'imposta.

Nel caso in cui la polizza a favore del dipendente sia atto spontaneo del datore di lavoro, estraneo agli obblighi legali relativi al trattamento di fine rapporto, i premi corrisposti dall'impresa di assicurazione sono soggetti al normale regime tributario delle retribuzioni, e rientrano quindi nel reddito di lavoro soggetto a tassazione ordinaria.

(* Deve mantenersi distinta l'ipotesi di contratti stipulati, ai medesimi fini, da professionisti con società fiduciarie. In questo caso non sono applicabili le regole fiscali previste per le polizze assicurative dell'indennità di fine rapporto (cfr. [M.F. circ. n. 26/1981](#)).

8. Anticipo d'imposta sul t.f.r.

Ai sensi dell'[art. 3, commi 211-213, L. n. 662/1996](#), i datori di lavoro che rivestono la qualità di sostituti d'imposta e che alla data del 30 ottobre 1996 avevano alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori sono tenuti a versare un acconto IRPEF sull'ammontare complessivo dei trattamenti di fine rapporto, nelle misure indicate nel prospetto che segue:

<i>Soggetti obbligati</i>	<i>Anticipo d'imposta</i>
Datori di lavoro con un numero di dipendenti compreso tra 6 e 15	2% del t.f.r. maturato al 31/12/96
Datori di lavoro con un numero di dipendenti compreso tra 16 e 50	2% del t.f.r. maturato al 31/12/96, per gli ultimi dieci dipendenti assunti
	5,89% del t.f.r. maturato al 31/12/96, per la restante parte dei dipendenti
	3,89% del t.f.r. maturato al 31/12/97
Datori di lavoro con un numero di dipendenti superiore a 50	5,89% del t.f.r. maturato al 31/12/96
	3,89% del t.f.r. maturato al 31/12/97

L'imponibile fiscale va determinato sottraendo all'ammontare del t.f.r. (comprensivo delle rivalutazioni) maturato fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento, le somme a quella data già erogate a titolo di anticipazione. Sono esclusi dalla base di calcolo dell'acconto:

- il t.f.r. maturato dai dipendenti assunti successivamente al 30 ottobre 1996 ad incremento della base occupazionale;

- le quote di accantonamento annuale del t.f.r. imputabili ai fondi di previdenza integrativa.

L'acconto d'imposta deve essere versato, con le modalità previste per le altre ritenute sui redditi di lavoro dipendente, in due rate di uguale importo entro il:

- 31 luglio e 30 novembre 1997, per il prelievo relativo al t.f.r. maturato sino al 31 dicembre 1996;
- 31 luglio e 30 novembre 1998, per il prelievo relativo al t.f.r. maturato sino al 31 dicembre 1997 (*).

E' stato inoltre disposto che gli importi dovuti a titolo di anticipazione devono essere indicati nel modello 770 relativo, rispettivamente, al 1997 e al 1998 (*).

L'acconto IRPEF risultante al 31 dicembre di ogni anno deve essere rivalutato secondo i criteri previsti per il t.f.r.. Esso costituisce credito d'imposta da utilizzare per il versamento delle ritenute applicate sui trattamenti di fine rapporto corrisposti dal 1° gennaio 2000 fino a concorrenza del 9,78% di detti trattamenti ovvero sino alla concorrenza della percentuale corrispondente al rapporto tra credito d'imposta residuo al 1° gennaio 2000 ed i trattamenti di fine rapporto risultanti alla stessa data, se detta percentuale è superiore al 9,78%. Nel caso in cui, precedentemente al 1° gennaio 2000, il credito d'imposta risulti superiore al 12% dei trattamenti residui, l'eccedenza che si è venuta a creare può essere utilizzata per il versamento delle ritenute applicate sui trattamenti la cui corresponsione ha determinato l'eccedenza (per ulteriori chiarimenti, v. [M.F. circ. n. 196E/1997](#)).

E' stato infine stabilito che l'INPS, attraverso il fondo di garanzia previsto dall'[art. 2 della L. n. 297/1982](#), è autorizzato a prestare idonee garanzie ai datori di lavoro tenuti all'anticipo d'imposta sul t.f.r. per aperture di credito destinate a tale fine. A tale scopo verrà istituito un contributo sulla retribuzione imponibile, posto a carico dei datori di lavoro, la cui entità e durata saranno determinate con decreto ministeriale.

(*) Gli adempimenti connessi all'anticipo d'imposta sui trattamenti di fine rapporto maturati sino al 1997 riguardano solo i datori di lavoro con oltre 15 dipendenti.